CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTALTO UFFUGO E FALERNA PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2017, addì _____ del mese di _____ presso il Comune di Montalto Uffugo

TRA

Il Comune di **MONTALTO UFFUGO (CS)**, rappresentato dal SindacoAvv. Pietro Caracciolo elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, CAPOFILA,

Il Comune di **Falerna (CS)** rappresentato dal Sindaco pro - tempore Sig. Giovanni Costanzo elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - CONVENZIONATO.

Premesso che l'art. 98, 3° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
Che i Comuni di **Montalto Uffugo** e **Falerna** quali sono ricompresi nella stessa ex Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali che contano rispettivamente al 31.12.2016, abitanti **n° 19931** (Montalto Uffugo), **n°3993** (Falerna), hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, per come formalmente risulta dai seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Montalto Uffugo n°_____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge (allegato sub "A");
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Falerna n° del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge (allegato sub "B");

Che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazione, intervengono per stipulare il presente atto.
Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le parti approvano la superiore premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Scopo

I comuni di **Montalto Uffugo** e **Falerna** ai fini dell'attribuzione dell'Ufficio di Segretario Comunale, con il presente atto, convengono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, di avvalersi dell'opera di un solo Segretario Comunale in convenzione, secondo le regole che seguono.

ART. 3 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola e disciplina il servizio di segreteria comunale tra i Comuni di **Montalto Uffugo** (abitanti n° **19931** al 31.12.2016) Ente concordemente identificato quale Capo Convenzione e **Falerna** (abitanti n°**3993** al 31.12.2015).
L'attuale classe di appartenenza della Segreteria comunale è la **2^.**

ART. 4 – Durata e recesso

L'accordo avrà la durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e di effettiva presa in servizio del Segretario Comunale. La durata si intende tacitamente prorogata, di anno in anno ove la convenzione non venga sciolta con apposita delibera di Consiglio
La convenzione infatti, potrà essere sciolta in qualunque momento,sia unilateralmente da uno solo dei Comuni e sia per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, con deliberazione del Consiglio Comunale. La risoluzione può riguardare anche un solo dei comuni convenzionati.
Gli effetti dello scioglimento si verificheranno dalla data stabilita nel decreto di scioglimento , o in mancanza di tale termine dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di scioglimento. In caso di recesso unilaterale della convenzione da parte di uno dei due comuni , il Segretario comunale conserva la titolarità nel Comune che non ha approvato il recesso .

ART. 5 – Ripartizione delle spese

Tutte le spese concernenti il servizio di segreteria convenzionato, ad eccezione di quelle per missioni, diritti di segreteria, ovvero per le spese derivanti da quegli incarichi aggiuntivi che ogni singolo Ente può autonomamente affidare al Segretario comunale, saranno ripartite tra i Comuni convenzionati come segue:

- nel Comune di Montalto Uffugo in ragione del **75 %** (27/36 dell'orario settimanale);
- nel Comune di Falerna (CZ) in ragione del **25%** (9/36 dell'orario settimanale);

I diritti di segreteria liquidati separatamente dai Comuni saranno comunicati al Comune capofila al fine di non superare il limite previsto dalla Legge.
Il Comune di Montalto Uffugo , da ora nominato come Comune Capo convenzione, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione e l'ufficio di Segreteria del Comune stesso e ne tiene la gestione amministrativa e contabile.

ART. 6 – Trattamento economico

Il trattamento economico complessivo del Segretario comunale è determinato nell'ambito delle previsioni contrattuali vigenti.
In particolare, al segretario spetta il trattamento contrattuale stabilito dai vari livelli di contrattazione (nazionale e decentrato) e dalla legislazione vigente con le relative maggiorazioni. L'indennità di risultato di cui all'art.42 del vigente C.C.N.L., che non può superare la percentuale prevista dai contratti di lavoro, in relazione al monte salari ed anch'essa spettante in quanto voce contrattuale, verrà conferita a seguito di valutazione, fatta dai due sindaci con atto di concerto, ma con valutazione separata, in relazione ai risultati conseguiti. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio A/R regolarmente documentate per l'accesso dal Comune capofila, al Comune convenzionato. Dette spese sono a carico del Comune di Falerna. Viene autorizzato l'uso del proprio mezzo per una maggiore economicità della spesa e una maggiore efficienza ed efficacia del servizio,non essendo i due comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

ART. 7 - Rendiconti e rimborsi

Il Comune di Montalto Uffugo quale ente capofila, provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio.
Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziate le somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di rimborso da parte del Comune convenzionato. Il Comune di Falerna provvederà al rimborso del dovuto mensilmente.

ART. 8 – Spese

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

ART. 9 - Orario di servizio. Il servizio che il Segretario Comunale dovrà prestare nei Comuni convenzionati, resta, in via di larga massima, come di seguito stabilito:

- nel Comune di Montalto Uffugo in ragione del 75 % (27/36 dell'orario settimanale);
- nel Comune di Falerna (CZ) in ragione del 25% (9/36 dell'orario settimanale);

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle modalità concordate tra i Sindaci dei comuni convenzionati e nell'ambito organizzativo dei medesimi, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione alle scadenze di legge ed ai programmi e progetti da realizzare.

Ai fini di cui sopra, il Segretario Comunale è tenuto a garantire, nell'ambito della funzione dirigenziale, un numero di ore oltre quello normale di lavoro e che si renda necessario per raggiungere gli obiettivi dell'ente. Di questa disponibilità nei limiti di legge e contrattuali e comunque in modo da non pregiudicare il recupero psicofisico del dirigente, si terrà conto ai fini della valutazione della performance e per il conferimento dell'indennità di risultato.

ART. 10 – Competenza per la nomina e revoca del segretario comunale

La nomina del Segretario della convenzione spetta ai sensi di legge, al Sindaco del Comune capofila (Montalto Uffugo), sentito il Sindaco del Comune di Falerna con atto di concerto (decreto intersindacale). In caso di disaccordo, e fatto salvo il potere di recesso.

La procedura di revoca sarà effettuata nei modi e nelle forme di cui all'art. 100 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 12 del DPR 465/1997 anche nel caso di rinnovo contestuale dei consigli comunali.

Ai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione spetterà esprimere parere e valutazione sull'attività svolta dal Segretario.

Il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo sentito l'altro sindaco:

concede al Segretario comunale i congedi straordinari e le aspettative;

concede allo stesso i congedi ordinari e formula le richiesta sostituzione del Segretario Comunale

gli autorizza gli incarichi ai sensi dell'art.53, comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 11 – Consultazioni

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART. 12 – Effetti

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla presa d'atto della sua sottoscrizione da parte del Ministero dell'Interno, Prefettura di Catanzaro quale ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, conseguente all'adozione delle deliberazioni consiliari dei due Comuni. La nomina decorre dal decreto di cui all'art. 4 che precede e dall'effettiva presa in servizio del Segretario comunale.

ART. 13 – Titolarità della sede

Per quanto attiene la titolarità del Servizio di Segreteria convenzionato si fa riferimento al D. P. R. n.° 465/97 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 - Adempimenti fiscali

La presente convenzione non sconta imposta di bollo ai sensi dell'allegato B), punto 16), del D.P.R. 26.10.72 n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso a carico della parte nel cui interesse è chiesta la registrazione.

Il presente atto redatto nella forma della scrittura privata, è sottoscritto in triplo originale destinato a conservarsi tra gli atti formali uno dei Comuni di Montalto Uffugo e Falerna.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Montalto Uffugo

_____

Il Sindaco di Falerna

_____